

COMUNE DI MONTEVARCHI
VERBALI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 6 del 09 Aprile 2018

Parere

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI MONTEVARCHI E RIORGANIZZAZIONE – REVISIONE PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2018

I SOTTOSCRITTI REVISORI CONTABILI

Richiamati:

- L'art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 che stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive;
- L'art. 6, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 che stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, del medesimo D.lgs. n. 165/2001, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2 del presente articolo;
- Il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'ente locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.lgs. 267/2000, che attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- L'art. 89 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, che stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali disestati e strutturalmente deficitari, gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente decreto legislativo, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.
- L'art. 91 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 che stabilisce tra l'altro, che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.
- L'art. 34, comma 1, della legge 289/2002 che dispone che le amministrazioni pubbliche, ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 ;
- Il comma 2 del succitato art. 34 che stabilisce che, In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' assicurato il principio dell'invarianza della spesa e le dotazioni organiche

rideterminate non possono comunque superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002;

- A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali, di cui all'art. 2 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.lgs n. 267/2000, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge n. 449 del 27/12/1997 e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio, siano analiticamente motivate.

Vista la bozza di deliberazione della Giunta Comunale che, nel rispetto delle disposizioni di legge di cui sopra, andrà a rideterminare la dotazione organica, l'organigramma e il funzionigramma del Comune di Montevarchi;

Preso atto che:

- Il Comune ha una popolazione al 31.12.2017 superiore a 1.000 abitanti, e che quindi è soggetto alle norme del patto del pareggio di bilancio e conseguentemente ai limiti di spesa di cui all'art. 14 del D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, nonché al rispetto del limite di incidenza delle spese di personale sulle spese correnti;
- L'art. 9 del D.L. 78/2010 prevede l'obbligo di contenere le forme di lavoro flessibile nel limite del 100% di quanto speso a pari titolo nell'anno 2009;
- L'integrazione al piano assunzionale dell'anno 2018 prevede le seguenti assunzioni:
 - N. 3 Istruttori Amministrativi Cat. C
 - N. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D ingresso iniziale in D1
 - N. 1 Esecutore Addetto Servizi Vari Cat. B con ingresso iniziale in B1
 - N. 2 Istruttori di Vigilanza Cat. C
 - Viene tolta la previsione del reclutamento di n. 1 Funzionario Tecnico Cat. D ingresso iniziale in D3, di cui alla deliberazione G.C. n. 211/2017
- L'art. 19, comma 18, della L. n. 448/2001 (Legge finanziaria 2002) che prevede che l'organo di revisione contabile accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;
- Che ai sensi dell'art. 76 della L. n. 133/2008, ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, assicurano la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;
- Visto l'art. 76 del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008, che:
 - Al primo comma, dispone, ad integrazione dell'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, che, ai fini dell'applicazione del principio del contenimento dei costi del personale degli enti locali, costituiscono spesa di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del D.lgs. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipanti o comunque facenti capo all'ente;
 - Al secondo comma dispone l'abrogazione dell'art. 3, comma 121, della L. 244/2007;
 - Al settimo comma fa divieto agli enti locali nei quali l'incidenza della spesa di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi voglia tipologia contrattuale;

Ricordato che la normativa è stata recentemente rivisitata e le spese di personale – nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale vanno contenute nel rispetto del limite di spesa di personale di cui all'art. 1 comma 557 – quater della L. n. 296/2006, così come introdotto dall'art. 3 comma 5 – bis del D.L. 90/2014 (media della spesa di personale effettivamente sostenuta nel triennio 2011-2013 calcolata secondo le indicazioni della circolare n. 9/2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Preso atto che dalla relazione del Dirigente dell'Ufficio Unico per la gestione Associata del Personale dott.ssa Francesca Barucci, inviata in data 20/03/2018 prot. n. 14224/2018, emerge che nello specifico per il Comune di Montevarchi, il suddetto limite di spesa ammonta ad €. 4.883.869,56 e la previsione di spesa di personale 2018, comprensiva di quella derivante dal finanziamento del piano assunzionale 2018, calcolata ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater, è pari ad €. 4.488.447,23.

Richiamato inoltre che ai fini della verifica del vincolo di finanza pubblica in esame, si comprendono (a mente del comma 557 – quater dell'unico articolo della finanziaria 2007) anche le spese “.. sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del D.lgs. 267/2000”. Per il fine di cui trattasi si considerano altresì le spese sostenute “ ... per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'Ente”.

Preso atto inoltre che , in ragione delle esigenze organizzative dell'Ente, determinatesi a seguito delle cessazioni e delle nuove assunzioni di personale di cui in premessa, risulta necessario aggiornare il Piano del fabbisogno di personale e la dotazione organica dell'Ente,

Vista la proposta di deliberazione con la quale il Comune di Montevarchi ha deciso di procedere a tale aggiornamento, integrando la deliberazione n. 211 del 28/11/2017;

Preso atto inoltre che la proposta non prevede ulteriori ingressi per gli anni 2019 e 2020;

Preso atto della relazione in merito alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, rilasciata dal responsabile del Servizio nella quale è stato rilasciato il parere favorevole e attestata la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 1 comma 557 L. 296/2006 in calce alla proposta di delibera;

Visto:

- Il parere favorevole per la regolarità tecnica del Dirigente dell'Ufficio Unico per la Gestione Associata del Personale;
- La relazione sulla disponibilità finanziaria per l'anno 2018 e pre gli anni 2019-2020, dalla quale emerge la sostenibilità della modifica di proposta;
- La previsione del rispetto del pareggio di bilancio per l'anno 2018.

Evidenziato che le suddette spese trovano copertura nel bilancio di previsione per l'esercizio 2018, così come per gli esercizi 2019 e 2020;

Accertato che :

- Il Comune di Montevarchi non versa in situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.lgs. 267/2000;
- Il Comune medesimo non si trova nelle condizioni di cui all'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008, convertito nella L. 133/2008 (mancato rispetto del patto di stabilità);

ricordato

che qualora il reclutamento delle predette unità di personale non venisse attuato attraverso le previste procedure di mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001, fra enti soggetti a limiti assunzionali e si dovesse ricorrere a selezioni esterne, nella bozza di deliberazione, è stato definito apposito ordine di priorità per l'effettuazione delle stesse, entro il limite del valore economico del turn over a disposizione dell'ente per l'anno 2018, pari ad €. 158.252,16, così composto:

- 75% del valore economico dei cessati nell'anno 2017: €. 58.651,12;
- 100% del personale di vigilanza cessato nell'anno 2017, in quanto utilizzata per reclutare analoga professionalità: €. 29.006,36;
- resti della capacità assunzionale anno 2017(75% cessati 2016): €. 49.099,64;
- resti della capacità assunzionale anno 2016(25% cessati 2015): €. 21.495,04;

che in ogni caso l'Ente non può procedere ad assunzioni ove:

- non abbia ottemperato agli obblighi di certificazione di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Dl. n. 185/08, convertito con modificazioni dalla Legge n. 2/09 (smobilizzo crediti PA);
- non abbia adottato il "Piano delle azioni positive";

Rilevato

Che pur risultando rispettati i limiti di legge, le assunzioni comportano in fase di previsione di spesa per l'anno 2018, un incremento della spesa stessa di personale rispetto all'esercizio 2017 e quindi sono in contrasto con il principio di riduzione progressiva della spesa;

che le motivazioni riportate nella proposta di delibera sono così indicate:

- a) assicurare lo svolgimento delle attività amministrative di supporto ai servizi scolastici ed educativi, a seguito del trasferimento per mobilità di n. 1 unità di personale di Istruttore Amministrativo cat. C adibita allo svolgimento delle attività medesime;
- b) garantire lo standard erogativo dei Servizi Demografici, a seguito del trasferimento per mobilità di n. 1 unità di personale di Istruttore Amministrativo cat. C assegnata a detti servizi;
- c) assicurare il potenziamento del servizio entrate tributarie al fine di dare maggiore efficacia alle attività di recupero dell'impagato, sia con riferimento ai tributi maggiori quali Tari ed IMU che all'entrate minori quale imposta sulla pubblicità e COSAP, nonché per affiancare il responsabile del servizio nell'attività di verifica dei soggetti iscritti a ruolo, anche al fine di ridurre il possibile contenzioso derivante dal rafforzamento dell'attività di accertamento;
- d) garantire lo standard erogativo del servizio relativo allo Sportello Unico per le Attività Produttive a seguito del trasferimento per mobilità di n. 1 unità di personale di Istruttore Amministrativo cat. C assegnata a detto servizio;
- e) assicurare che la dotazione di personale del "Corpo Associato di Polizia Municipale Montevarchi-Terranuova Bracciolini" rispetti i criteri di consistenza stabiliti dall'art. 14 comma 1 della convenzione approvata con deliberazione C.C. n. 33/2009;

f) garantire le attività manutentive dei servizi cimiteriali, atteso che unità di personale assegnate ai predetti servizi sono state adibite ai servizi manutentivi del cantiere comunale, per far fronte ad esigenze gestionali derivanti da cessazioni dal servizio di personale operaio;

g) garantire lo standard erogativo della U.O.A. Rapporti istituzionali-Affari generali-Segreteria, a seguito del comando presso altro ente, di n. 1 unità di personale di Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D, assegnata a detta unità organizzativa;

esprime parere favorevole

nei limiti di cui sopra e per quanto di competenza alla bozza di deliberazione in oggetto, fermo restando la permanenza delle condizioni previste dalla legge per le assunzioni di cui trattasi.

Montevarchi,

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dr. Roberto Sclavi

Dr. Giovanni Farnocchia

Dr. Mauro Rossinelli



[Handwritten signatures of the three members of the Collegio dei Revisori: Roberto Sclavi, Giovanni Farnocchia, and Mauro Rossinelli.]